

Pronti i primi chiarimenti del Welfare su alcuni aspetti del “Collegato lavoro”

di Alessandro Corvino

Una delle norme di immediata applicazione della l. n. 183/2010 consiste nella abolizione del tentativo obbligatorio di conciliazione con riguardo alle vertenze di lavoro che, introdotto nel 1998, si è concretizzato, nella prassi di questi anni, in una inutile dilazione della proposizione dei ricorsi giudiziari.

Il tentativo di conciliazione, con la sola eccezione dei contratti certificati in base alla legge Biagi, diviene quindi facoltativo.

La legge non prevede, al riguardo, norme transitorie. Si possono porre quindi alcune questioni applicative a partire dal quesito se l'eliminazione della conciliazione obbligatoria si applichi anche ai ricorsi giudiziari presentati prima del 24 novembre, data di entrata in vigore della l. n. 183/2010, senza la previa proposizione del tentativo di conciliazione e discussi in prima udienza dopo tale data.

Secondo l'indirizzo ministeriale vale la norma vigente al momento della presentazione del ricorso: se questo è stato posto prima del 24 novembre, il giudice ove rilevi la improcedibilità della domanda per mancata proposizione del tentativo di conciliazione, dovrà sospendere il giudizio e fissare alle parti un termine per la promozione della conciliazione avanti la Direzione provinciale del lavoro. Diversamente, anche se la domanda è relativa a fatti antecedenti l'entrata in vigore della l. n. 183/2010, ma è stata depositata successivamente al 24 novembre, non è necessario l'esperimento del tentativo di conciliazione.

La mancanza di una disciplina transitoria pone anche la questione di come debbano essere trattate le eventuali domande di conciliazione giacenti al 24 novembre che, logicamente, siano state proposte secondo il vecchio rito. Secondo il Ministero, per quanto concerne le controversie del settore privato, le DPL, ove intendano convocare le parti (o le abbiano già convocate per una data successiva al 24 novembre), potranno informare le stesse sulla intervenuta non obbligatorietà del tentativo di conciliazione, salva la possibilità, su richiesta delle parti medesime, di portare a termine la conciliazione per pervenire ad una transazione inoppugnabile.

Per quanto attiene ai tentativi di conciliazione relativi al lavoro pubblico incardinati nei collegi costituiti ai sensi dell'art. 65, d.lgs. n. 165/2001 possono prospettarsi le seguenti ipotesi: a) per quanto riguarda i collegi già costituiti operanti alla data del 24 novembre, il presidente dovrà comunicare alle parti che abbiano proposto il tentativo di conciliazione in base alla previgente normativa che, per effetto dell'abrogazione dell'art. 66 del d.lgs. n. 165/2001, il collegio cessa la propria attività *ope legis*; b) in riferimento alle controversie del pubblico impiego non ancora portate all'esame del collegio, pur se il tentativo è stato richiesto con il vecchio rito e gli arbitri sono stati nominati (o in corso di nomina), alla data del 24 novembre va comunicato che non è possibile attuare la vecchia procedura; c) limitatamente alle controversie in materia di pubblico impiego per le quali sia stato richiesto il tentativo di conciliazione, ma per le quali non sia stata terminata la fase prodromica alla costituzione del collegio (perché, ad esempio, manca la nomina dell'arbitro di parte pubblica) alla data del 24 novembre occorrerà informare gli interessati che la procedura è cambiata e che, qualora lo si ritenga opportuno, il tentativo sarà svolto avanti alla commissione provinciale di conciliazione; d) le richieste di costituzione del collegio arbitrale *ex artt.* 65 e 66 del d.lgs. n.

165/2001, relative alle controversie del pubblico impiego pervenute dopo il 24 novembre, dovranno invece essere necessariamente archiviate, avvertendo ove possibile l'istante della necessità, ove voglia avvalersi della procedura facoltativa di conciliazione, di presentare la domanda seguendo il nuovo rito.

Alessandro Corvino
Avvocato del Foro di Bergamo
Collaboratore Adapt